
Assemblea dei Soci in sessione ordinaria del giorno 15-16 aprile 2010

3) **Nomina del Collegio Sindacale; determinazione dei relativi emolumenti; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

in sede ordinaria siete chiamati a procedere al rinnovo del Collegio Sindacale, considerato il compimento dei tre esercizi nella carica dell'attuale Collegio Sindacale.

Ai sensi di legge e di statuto, la deliberazione da assumere riguarda, oltre alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti, la determinazione degli emolumenti loro spettanti.

Si ricorda che, a sensi dell'art. 19 dello statuto, il Collegio Sindacale di Emak è formato da tre sindaci effettivi e due supplenti. La scelta dei sindaci è affidata all'Assemblea riunita in sede ordinaria e con la tecnica del voto di lista, con la precisazione che almeno un membro effettivo ed un membro supplente devono essere eletti dalla minoranza. Le liste sono presentate, a sensi di legge e di statuto e come da delibera Consob n. 17148 del 27/01/2010, dagli Azionisti che rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto. Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale della società in Bagnolo in Piano (RE), via Fermi, 4, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

Nel caso in cui, entro il quindicesimo giorno precedente la data prevista per l'Assemblea in prima convocazione (cioè entro il 31 marzo 2010), sia stata depositata una sola lista, ovvero più liste, nessuna delle quali si sia qualificata come "lista di minoranza" a sensi dell'art. 144-quinquies – Regolamento Emittenti – Delibera Consob n. 11971/99, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data, cioè fino al 6 aprile 2010, essendo il 5 aprile 2010 festivo. In tal caso, la percentuale minima di partecipazione al capitale sociale per la presentazione delle liste è ridotta al 1,25%.

Circa la retribuzione annuale dei membri del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2402, c.c., il Consiglio di Amministrazione non formula nessuna proposta, rimettendo la relativa determinazione all'Assemblea.

Dato atto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti a presentare, a sensi di legge e di statuto, liste di candidati alla nomina del Collegio sindacale.

Invita quindi l'Assemblea di Emak s.p.a., riunita in sede ordinaria,

- a nominare i membri effettivi ed i membri supplenti del Collegio Sindacale secondo la procedura del voto di lista a sensi dell'art. 19 dello statuto sociale, per i tre esercizi a venire, fino all'assemblea di approvazione del bilancio che verrà chiuso al 31/12/2012;
- a determinare la retribuzione dei sindaci effettivi, ai sensi dell'art. 2402, c.c., per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Allo scopo di agevolare l'attività dell'Assemblea, si riporta integralmente nel seguito il testo dell'art. 19 del vigente statuto sociale, che disciplina, tra l'altro, tutti gli aspetti della nomina del Collegio sindacale.

<<Art. 19

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, rieleggibili, aventi i requisiti di legge e di regolamento. Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla legge.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

Salva diversa inderogabile disposizione di legge o regolamentare, la nomina del Collegio Sindacale avviene secondo le procedure di cui ai commi seguenti, sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale minima del capitale sociale, individuata per la presentazione delle liste ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 12 del presente statuto, e comunque rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco effettivo in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate di EMAC s.p.a., ovvero che non rispettino i limiti stabiliti con regolamento da CONSOB per il cumulo con altri incarichi, ovvero che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla norma applicabile e dal presente articolo. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Le liste recano i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore a quello dei sindaci da eleggere.

Le liste sono depositate nei termini di cui sopra, corredate:

- (i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;*
- (ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; per rapporti di collegamento si intendano quelli qualificati ai sensi dell'art. 144-quinquies, Regolamento Emittenti – delibera Consob 11971/99;*
- (iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura;*
- (iv) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società.*

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Nel caso in cui, allo scadere del quindicesimo giorno precedente la data prevista per l'Assemblea in prima convocazione che deve deliberare sulla nomina dei sindaci, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state presentate soltanto liste da soci che, ai sensi dell'art. 144-quinquies, Regolamento Emittenti – delibera Consob 11971/99, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la percentuale minima sopra prevista dal presente articolo per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- 1. dalla lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente;*
- 2. dalla seconda lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia stata presentata e votata da parte di soci collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2, D.Lgs 58/1998, sono eletti, in conformità alle disposizioni normative vigenti, il restante Sindaco effettivo, cui spetta la presidenza del collegio sindacale, e l'altro Sindaco supplente; l'uno e l'altro vengono designati in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista.*

In caso di parità tra più liste, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra fino alla scadenza degli altri sindaci in carica il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, sempre che il successore abbia confermato l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica. In caso di sostituzione del presidente tale carica è assunta dal sindaco che gli subentra.

Le precedenti regole in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del collegio sindacale. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

L'assemblea che nomina i sindaci determina altresì il compenso degli stessi.

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione.>>

Bagnolo in Piano, li 16 marzo 2010

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente
Aimone Burani

